

**DETERMINAZIONE 17 LUGLIO 2019**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE ED ALLE STRUTTURE XML DA UTILIZZARE PER GLI SCAMBI INFORMATIVI IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE PER IL SETTORE DEL GAS NATURALE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**Premesso che:**

- con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale (di seguito: Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione), successivamente modificate ed integrate con la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 134/08; con determinazione dell'allora Direttore Generale n. 2/07 è stato istituito, in seguito, un Gruppo di lavoro con le Associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti di gas, poi esteso anche ai rappresentanti del settore elettrico con determinazione n. 59/08 (di seguito: Gruppo di lavoro);
- con la deliberazione 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 l'Autorità ha emanato le Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione (di seguito: Istruzioni Operative per il settore del gas), successivamente modificate ed integrate con determinazioni del Direttore dell'allora Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: DCQS); mentre, con la determinazione n. 4/09 del Direttore DCQS è stato pubblicato un documento (di seguito: Schema XML per il settore del gas) che descrive le strutture XML da usare per gli scambi informativi previsti dalle relative Istruzioni Operative, successivamente modificate ed integrate al fine di pervenire al completamento della regolazione della materia;
- con la determinazione n. 11/2012 del Direttore della Direzione Mercati sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina di funzionamento del Gruppo di lavoro;
- con le determinazioni n. 7/2013 e n. 9/2013 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative per il settore del gas ed allo Schema XML per il settore del gas atte a recepire rispettivamente

- alcune delle disposizioni approvate dall'Autorità con riferimento al *settlement* gas e la standardizzazione degli scambi informativi connessi alla prestazione di *switching*;
- con la deliberazione 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas l'Autorità ha approvato la disciplina relativa alle attività propedeutiche alla piena implementazione del SII nel settore del gas naturale, definendo alcune disposizioni relative alle fasi di accreditamento, di primo popolamento ed aggiornamento del RCU. Per quanto riguarda l'accREDITamento, la citata deliberazione 296/2014/R/gas ha previsto fin da subito l'obbligo di accREDITamento per le imprese di distribuzione, le imprese di trasporto e gli UdD;
  - con le determinazioni n. 1/2014 e n. 11/2014 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate *inter alia* modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative per il settore del gas ed allo Schema XML per il settore del gas per ricomprendere la standardizzazione di alcuni scambi informativi previsti dal Testo integrato morosità gas o TIMG, nonché quelli inerenti alla Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione;
  - con la deliberazione 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas è stata approvata la riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione, anche in attuazione del decreto legislativo 102/2014;
  - con la determinazione n. 4/2015 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate le modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative per il settore del gas e allo Schema XML per il settore del gas, al fine di ricomprendere la standardizzazione dei flussi relativi alla messa a disposizione di misure di cui al Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG, come risultante dalle modifiche apportate con la deliberazione 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas;
  - con la deliberazione 6 agosto 2015, 418/2015/R/gas, l'Autorità ha adottato le disposizioni in merito alle implementazioni dei primi processi di mercato e, in particolare:
    - a) ha previsto la comunicazione da parte del SII a ciascun UdD della c.d. anagrafica annuale ai sensi del TISG, in considerazione del vantaggio che ne deriva all'UdD dall'aggregazione dei dati effettuata dal SII sulla base delle comunicazioni delle singole imprese di distribuzione;
    - b) ha esteso, con gli opportuni adattamenti, la funzionalità del *pre-check*, già attiva nel settore elettrico, confermando sostanzialmente la regolazione vigente in materia; – ha disposto l'obbligo di accREDITamento al SII dei venditori, iscritti all'Anagrafica Operatori dell'Autorità e abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali, in qualità di controparte commerciale del cliente finale;
    - c) ha previsto che l'UdD, qualora diverso dalla controparte commerciale del cliente finale, sia tenuto ad aggiornare la lista degli abbinamenti a seguito di *switching* o attivazione di PDR; tra le ulteriori disposizioni previste dalla deliberazione 418/2015/R/gas vi sono le comunicazioni al SII da parte delle imprese di distribuzione degli esiti delle 11 procedure di *switching*, con applicazione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione al SII, e la predisposizione da parte del SII di una modalità di aggiornamento continuo del RCU, con riferimento ad eventuali errori materiali riscontrati dall'UdD o nella conoscenza di quest'ultimo, quali i dati identificativi

del cliente finale. Le disposizioni previste dalla deliberazione 418/2015/R/gas hanno trovato applicazione secondo tempistiche differenziate, completate nel corso del 2016;

- con deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com sono stati definiti i primi interventi in materia di morosità nei mercati *retail* dell'energia elettrica e gas naturale ed è stata apportata una prima revisione dei tempi dello *switching* nel settore del gas naturale;
- con deliberazione 5 giugno 2015, 269/2015/R/com l'Autorità ha adottato ulteriori interventi di adeguamento del codice di condotta commerciale e della regolazione al decreto legislativo 21/2014;
- con la determinazione n. 15/2015 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate le modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative per il settore del gas e allo Schema XML per il settore del gas, con riferimento sia alle ulteriori disposizioni non ancora recepite emanate con la deliberazione 117/2015/R/gas sia a quelle previste ai sensi della deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, della deliberazione 4 giugno 2015, 269/2015/R/com e della deliberazione 6 agosto 2015, 418/2015/R/com;
- con la determinazione n. 6/2016 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate le modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative per il settore del gas e allo Schema XML per il settore del gas necessarie al recepimento della deliberazione 10 marzo 2016, 100/2016/R/com e della deliberazione 10 marzo 2016, 102/2016/R/com, in relazione alle misure utili per l'emissione della fattura di chiusura per cessazione della fornitura di gas naturale, nonché ad un aggiornamento in tema di piani migliorativi di acquisizione delle misure di cui al TIVG;
- con la determinazione n. 18/2016 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni alle istruzioni Operative ed alle strutture xml da utilizzare per gli scambi informativi in tema di standard di comunicazione per entrambi i settori elettrico e gas;
- con la deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com (di seguito: deliberazione 413/2016/R/com) l'Autorità ha approvato un nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0;
- con la deliberazione 28 dicembre 2016, 795/2016/R/com (di seguito: deliberazione 795/2016/R/com) sono state apportate modifiche e integrazioni alla RQDG (Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas) e al TIQV (Allegato A alla deliberazione 413/2016/R/com) per la prestazione di messa a disposizione di dati tecnici richiesti dal venditore;
- con la deliberazione 16 giugno 2017, 434/2017/R/gas, l'Autorità ha definito le disposizioni in merito alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII con riferimento al settore gas, in analogia al percorso già intrapreso nel settore elettrico; in particolare, la deliberazione dispone l'avvio di una fase di sperimentazione consistente nella messa a disposizione contestuale al SII dei flussi di misura trasmessi dalle imprese distributrici agli utenti ai sensi dell'articolo 15 del TIVG, secondo i formati previsti dalla determina 4/2015, a partire dai dati di competenza ottobre 2017;

- con la deliberazione 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas, l’Autorità ha inoltre previsto, tra l’altro:
  - a) l’ampliamento del contenuto informativo del RCU nell’ottica, *in primis*, di semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati funzionali all’inizio della fornitura e all’attivazione dei servizi di ultima istanza per la gestione da parte del SII nell’ambito dei processi di voltura e *switching*;
  - b) che nell’RCU sia indicata l’eventuale presenza di un gestore calore e che vengano aggiornati i dati rilevanti del titolare del punto, in modo che afferiscano al cliente finale;
- con la delibera 25 giugno 2019, 271/2019/R/gas sono state approvate le disposizioni volte alla razionalizzazione dei flussi informativi contenenti letture di ciclo e rettifiche, in coerenza con la centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura nel SII; la razionalizzazione coinvolge sia i flussi informativi funzionali alla messa a disposizione di dati tecnico-anagrafici del gruppo di misura, sia i flussi informativi funzionali alla messa a disposizione delle letture rilevate anche in occasione di prestazioni tecniche e commerciali.

**Considerato che:**

- con la deliberazione 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com) l’Autorità ha riformato il processo di *switching* nel mercato *retail* del gas naturale; nella fattispecie:
  - a) sono state implementate nell’ambito del SII le procedure di *switching*, aggiornamento della controparte commerciale, risoluzione contrattuale (*ex Cessazione amministrativa*), attivazione dei servizi di ultima istanza nonché la rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura nei casi di cambio fornitore;
  - b) sono state individuate le modalità operative di esecuzione delle sopramenzionate procedure per il tramite del SII;
  - c) è stata riformata la regolazione vigente prevedendo modalità e tempi di entrata in operatività tali da consentire un’adeguata transizione, secondo una metodologia che consenta di accertare la piena affidabilità del SII in relazione a ciascuna attività svolta prima del suo effettivo rilascio, assicurando l’effettuazione di opportuni passaggi intermedi di sperimentazione e test di corretto funzionamento;
  - d) è stato dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei consumatori di energia affinché con proprie determinazioni procedesse ai necessari aggiornamenti degli standard di comunicazione vigenti laddove impattati dalle nuove disposizioni adottate con la deliberazione in parola;
- con deliberazione 27 settembre 2018 488/2018/R/gas sono state definite le disposizioni in merito alla gestione centralizzata dei dati di misura nell’ambito del SII, con riferimento al settore gas.

### **Considerato che:**

- nell'ambito del Gruppo di lavoro sono state condivise alcune proposte di aggiornamento e modifica dei tracciati individuati dalla regolazione in materia di standard di comunicazione per il settore del gas naturale (di seguito anche tracciati standard gas); nella fattispecie si è manifestata l'intenzione di:
  - a) eliminare i tracciati standard gas relativi alla Sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04 (codice univoco prestazione SW1), alla Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile (codice univoco prestazione CA1), alla Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (codice univoco prestazione CA2), alla Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile (codice univoco prestazione CA3); alla Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione (per le cause di cui al comma 16.2, lettera c), della deliberazione n. 138/04 (codice univoco prestazione CA4);
  - b) armonizzare i campi dei tracciati standard gas relativi al beneficiario del gestore calore con le previsioni contenute, nelle specifiche tecniche per lo *switching* nel settore del gas naturale del SII (di seguito: specifiche tecniche *switching* gas);
- alcuni partecipanti al Gruppo di lavoro hanno inviato le loro osservazioni in merito alle proposte degli Uffici sulle tematiche di cui al precedente punto: da tali osservazioni emergono:
  - a) una generale condivisione circa la possibilità di eliminare, negli standard di comunicazione per il settore del gas naturale, i tracciati standard gas identificati dai codici univoci prestazione CA2, CA3, CA4 e SW1;
  - b) un sostanziale disaccordo in merito all'opportunità di procedere, sin da subito, all'eliminazione del tracciato standard gas di cui al codice univoco CA1 nonché all'armonizzazione dei campi nei medesimi tracciati inerenti al beneficiario del gestore calore con le previsioni contenute nelle specifiche tecniche *switching* gas.

### **Ritenuto che sia necessario:**

- aggiornare i tracciati standard gas ai fini del recepimento delle disposizioni approvate con la deliberazione 77/2018/R/com con specifico riferimento a processo di *switching* e alla risoluzione contrattuale (ex Cessazione amministrativa); nella fattispecie occorre prevedere:
  - a) l'eliminazione dei seguenti paragrafi dalle Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione per il settore del gas:
    - i. paragrafo 4.12 relativo alla Sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04 (codice univoco prestazione SW1);
    - ii. paragrafo 4.14, lettera b) relativo alla Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (codice univoco prestazione CA2);

- iii. paragrafo 4.14, lettera c) relativo alla Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile (codice univoco prestazione CA3);
  - iv. paragrafo 4.14, lettera d) relativo alla Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione (per le cause di cui al comma 16.2, lettera c), della deliberazione n. 138/04) (codice univoco prestazione CA4);
  - v. dall'1 febbraio 2020, l'eliminazione del paragrafo 4.14, lettera a) relativo alla Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile (codice univoco prestazione CA1), in coerenza con l'entrata in operatività dei nuovi flussi di cui alla deliberazione 271/2019/R/gas per la messa a disposizione dei dati di misura rilevati anche in occasione di prestazioni tecniche e commerciali;
- b) di non procedere all'armonizzazione dei campi dei tracciati standard gas relativi al beneficiario del gestore calore con le previsioni contenute nelle specifiche tecniche del SII per il settore del gas naturale, tenuto conto del diverso inquadramento del gestore calore all'interno delle varie discipline regolatorie.

#### **DETERMINA**

1. di approvare il documento recante “Istruzioni Operative dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in tema di standard di comunicazione per il settore del gas naturale” come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato A), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, il documento “Schema XML” come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A e B, sul sito internet dell’Autorità ([www.arera.it](http://www.arera.it)).

Milano, 17 luglio 2019

Il Direttore:

*Marta Chicca*